I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1823/87 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1987/1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 5, allegato alla convenzione ACP-CEE (1), firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, nonché tra i vari Stati membri ; che la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono esse importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 37 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 27 % per gli altri mercati della Comunità ; che tuttavia, secondo l'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo della terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (2), messo in applicazione anticipata dal regolamento (CEE) n. 1820/87 (3), il quantitativo minimo che figura all'articolo 2, lettera a) secondo comma del protocollo n. 5 relativo al rum è portato a 172 000 ettolitri di alcole puro ; che, a causa delle particolarità sul mercato del rum, il periodo contingentale si estende dal 1° luglio al 30 giugno ;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario annuo ammonterebbe a 159 444 ettolitri di alcole puro ; che questo volume si situa sotto il limite stabilito dal regolamento (CEE) n. 1820/87 e che il volume contingentale per il periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988 deve quindi essere fissato a 172 000 ettolitri di alcole puro ;

considerando che per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dagli Stati ACP, alle seguenti percentali :

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	5,7	5,2	5,4
Danimarca	1,8	1,9	1,7
Germania	28,0	34,0	30,5
Grecia	0,0	0,0	0,0
Spagna	0,0	n.c.	0,1
Francia	1,0	2,1	1,4
Irlanda	1,9	1,8	1,8
Italia	0,6	0,4	0,4
Portogallo	0,0	0,0	0,0
Regno Unito	61,0	54,6	58,7

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :

Benelux	5,43
Danimarca	1,79
Germania	30,90
Grecia	0,03
Spagna	0,17
Francia	1,51
Irlanda	1,85
Italia	0,42
Portogallo	0,02
Regno Unito	57,88

(1) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 3.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione tra il Regno Unito, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro, sembra poter conciliare l'applicazione dei tassi di aumento previsti al protocollo n. 5 con l'applicazione, senza interruzione, dell'esenzione tariffaria prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente ; che la ripartizione del contingente tariffario comunitario tra gli Stati membri, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri ; che occorre ripartire il contingente tarriffario tra gli Stati membri in base ai più elevati quantitativi annui importati in ciascuno di essi durante gli ultimi tre anni, tenendo conto dei tassi di aumento summenzionati ;

considerando che occorre prevedere le misure atte ad assicurare l'applicazione del protocollo n. 5 a condizioni che consentano lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli Stati membri, dall'atro ;

considerando che, dato il carattere particolare dei prodotti di cui trattasi e data la loro sensibilità sui mercati della Comunità, è opportuno prevedere, in via eccezionale, un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri ;

considerando che è possibile che nel corso del periodo di validità del contingente in questione la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sia sostituita dalla nomenclatura combinata, basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ; che il presente regolamento deve tenere conto di questa possibilità prevedendo i codici della nomenclatura combinata relativi ai prodotti interessati ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988 i prodotti designati qui di seguito sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato (1) :

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingentale (%)
09.1605	22.09 C I	2208.40-10 22.08.40-90 2208.90-11 2208.90-19	Rum, arak e tafia originari degli Stati ACP	172 000	esenzione

2. Entro i limiti delle loro quote indicate all'articolo 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1985 e del regolamento (CEE) n. 1820/87.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti. La prima, pari a 99 550 ettolitri di alcole puro, è destinata al consumo nel Regno Unito. La seconda, pari a 72 450 ettolitri di alcole puro, è suddivisa tra gli altri Stati membri.

2. Le quote di ciascuno degli Stati membri destinatari della seconda parte corrispondono ai quantitativi seguenti :

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	9 340
Danimarca	3 080
Germania	53 150
Grecia	50
Spagna	290
Francia	2 600
Irlanda	3 180
Italia	725
Portogallo	35

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono le quote loro attribuite in base alle loro disposizioni in materia.

(1) I numeri che figurano nella colonna « codice della nomenclatura combinata » sostituiranno quelli che figurano nella colonna « Numero della tariffa doganale comune » a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti di cui trattasi, originari degli Stati ACP, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate al contingente tariffario.

2. Il Regno Unito prende le misure necessarie per far si che i quantitativi importati dagli Stati ACP, alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, siano limitati ai quantitativi corrispondenti al fabbisogno del suo consumo interno.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.

4. Ove sia necessario, possono avere luogo consultazioni a richiesta di uno Stato membro, oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1316/87 del Consiglio, dell'11 maggio 1987, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla terza convenzione ACP-CEE [1] è applicabile ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 7

Il Consiglio adotta in tempo utile gli adeguamenti alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, necessari tanto per la codificazione quanto per la designazione delle merci.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

---

[1] GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 1.